

TAR Liguria, Sezione II - Sentenza 04/02/2005 n. 158
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

La causa di esclusione di cui all'art. 75, comma 1, lett. f), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. non ha carattere sanzionatorio, ma è prevista a presidio dell'elemento fiduciario destinato a connotare, sin dal momento genetico, i rapporti contrattuali di appalto pubblico; essa, pertanto, non presuppone il necessario accertamento in sede giurisdizionale del comportamento di grave negligenza o malafede tenuto dall'aspirante partecipante, essendo sufficiente la valutazione che la stessa amministrazione abbia fatto, in sede per l'appunto amministrativa, del comportamento tenuto in altri e precedenti rapporti contrattuali dal soggetto che chiede di partecipare ad una nuova procedura selettiva (così, da ultimo e per tutte, Cons. Stato, VI, 8.3.2004, n. 1071). Deve, pertanto, ritenersi legittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto motivato, per esempio, con una serie di contestazioni su irregolarità riscontrate nell'esecuzione di precedenti contratti, con la denuncia di vizi relativi alla cattiva esecuzione delle opere, con precedenti diffide per abbandono del cantiere o con ordinanze di immediata ripresa dell'attività arbitrariamente sospesa (cfr. T.A.R. Campania, I, 16.10.2003, n. 12829). Attesa la richiamata ratio che sorregge la causa di esclusione di cui all'art. 75, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 554/99 e s.m., sarebbe veramente paradossale che l'amministrazione fosse costretta, pur se all'esito di una procedura di evidenza pubblica, a contrattare con un'impresa nei confronti della quale pende un procedimento civile per responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., affidandole proprio quei lavori resisi necessari in conseguenza della negligenza spiegata nell'esecuzione del precedente rapporto contrattuale.